



COMUNE DI GAGLIOLE

PROVINCIA DI MACERATA

Piazza Matteotti, 1 – CAP 62022 – Tel. 0737.641184 – Fax 0737.642434 – P.I. 00268590437

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 del 28-12-2020

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 18:30, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale alla Prima convocazione in sessione Ordinaria.

BOTTICELLI SANDRO	P	MECOZZI KARIN	A
PIATANESI PAOLO	P	BONSO FABIO	A
FALZETTI MATTEO	P	LINI RITA	P
AQUILA FABIO	A	STRAPPAVECCIA VALERIO VENANZO	A
BOTTICELLI SIMONE	A	MAGNAPANE LEANDRO	P
MARTELLI DAVIDE	P		

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 5.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig SANDRO BOTTICELLI nella sua qualità di SINDACO.

Assiste il SEGRETARIO Angelo Montaruli.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori:

PAOLO PIATANESI
DAVIDE MARTELLI
RITA LINI

La seduta è Pubblica

Considerato che tra i comuni di MATELICA , di GAGLIOLE, di CASTELRAIMONDO, di ESANATOGLIA, di PIORACO, di APIRO, di SEFRO, di FIUMINATA e l'UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE era stata stipulata una CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE (ex art . 30 D.Lgs 267/2000 e ss.mm. ed ii.);

Atteso che tra i predetti enti sono intercorsi contatti istituzionali per il rinnovo della predetta convenzione, in vista della sua prossima scadenza ed nell'ottica di una gestione associata "più spinta" per i comuni piccoli che non hanno la figura del responsabile del servizio;

Considerato che i rappresentanti degli enti che hanno definito il quadro politico-tecnico dell'iniziativa;

Atteso che la convenzione è ispirata alle seguenti finalità:

- coordinare i servizi di Polizia Locale dei comuni aderenti per creare un modello valido per future forme associative più evolute, per prevedere eventuali ingressi di altri enti, oltre che per realizzare una organizzazione dei servizi ottimale ed improntata alla decentramento, alla maggiore flessibilità degli operatori, alle efficienza ed efficacia dei servizi ;
- rispondere nel breve periodo alle esigenze temporanee dei piccoli comuni, come dagli stesse paventate, per la gestione della funzione fondamentale di Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale;
- ottimizzazioni del servizio di Polizia Locale nell'ambito sovracomunale Matelica-Gagliole-Castelraimondo-Pioraco , in relazione alle necessità sociali e geografiche dei singoli territori confinanti;
- sperimentazione di modelli gestionali innovativi in termini di efficacia ed efficienza dei servizi di Polizia Locale;
- preordinare gli eventuali presupposti politico-tecnici per un futuro proseguimento della presente convenzione;
- ricerca della razionalizzazione dei costi dei servizi, garantendo la compensazione delle prestazioni lavorative cui corrispondono valori economici;

Atteso che la convenzione prevede anche:

- che di norma la funzione di Polizia Locale ed i relativi servizi rimangono in capo ai singoli comuni;
- che i Comuni aderenti possono trasferire, anche parzialmente, la funzione ed i servizi di Polizia Locale mediante il conferimento degli stessi all'Unione Montana, fatta salva ogni prerogativa e competenza dei Sindaci dei Comuni convenzionati ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. N. 267/2000 (T.U.EE.LL.);
- che in questo ultimo caso con apposita deliberazione i comuni stabiliscono:
 - ☐ Ambito e limiti del conferimento della Funzione e dei Servizi al Distretto
 - ☐ Poteri e attribuzione di funzioni amministrative
 - ☐ Eventuale trasferimento di risorse e/o partecipazione a alle spese

Rilevato che a norma dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 *"1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 3. Per la*

gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuzione di un disciplinare-tipo. 4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti."

Richiamate le norme contenute nell'art- 14 del D.L. n. 78 del 31/05/2010, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122, come sostituite dall'art. 19 del D.L. n. 95 del 06/07/2012, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare quanto ai commi:

27. *Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:*

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;*
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;*
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;*
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;*
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;*
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;*
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;*
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;*
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;*
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;*
- l-bis) i servizi in materia statistica.*

28. *I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.*

28-bis. *Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.*

29. *I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.*

30. *La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i principi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme associative previste dal comma 28. Nell'ambito della normativa regionale, i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa.*

31. *Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite.*

31-bis. *Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni.*

31-ter. *I comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo:*

- a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;*
- b) entro il 30 settembre 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27;*
- b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27.*

31-quater. *In caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.*

31-quinquies. *Nell'ambito dei processi associativi di cui ai commi 28 e seguenti, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata.*

Considerato che ricorrono, per alcuni enti sottoscrittori gli obblighi stabiliti dalle normative sopracitate, in termini di determinazione della popolazione interessata, di obbligo di esercizio associato, di attestazioni di dimostrazione dell'efficienze ed efficacia;

Vista la bozza di Convenzione allegata alla presente proposta di deliberazione redatta dagli uffici comunali e condivisa tra le amministrazioni;

Dato atto che con successivo atto dell'Unione Montana sarà redatto un PIANO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO, dal quale il medesimo ente individuerà i costi per gli investimento e per il coordinamento di cui si farà carico e le somme che anticipa per la spesa del personale che saranno restituite nell'anno successivo per quanto riguarda eventuale personale a tempo determinato comandato di servizio presso gli enti aderenti;

Atteso che predetti EE.LL. hanno espresso le loro volontà in ordine ai patti contrattuali per la formazione della convenzione, come di fatto è stato redatto lo schema di convenzione e il Piano Finanziario Della Gestione Del Servizio Associato;

Vista la Legge-Quadro sull'Ordinamento della Polizia Locale n. 65 del 07.03.1986;

Visto l'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Vista la Legge Regionale n. 18 del 10.07.2008;

Vista la Legge Regionale n. 01 del 17.02.2014;

PROPONE

1_ di ritenere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato, che si assume qui per trascritta e ripetuta;

2_ di confermare la Gestione Associata per il SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE tra i comuni di MATELICA, di GAGLIOLE, di CASTELRAIMONDO, di ESANATOGLIA, di PIORACO, di APIRO, di SEFRO, di FIUMINATA e l'UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE (ex art. 30 D.Lgs 267/2000 e ss.mm. ed ii.), secondo le regole stabilite in Convenzione;

3_ di approvare lo SCHEMA di CONVENZIONE-QUADRO per LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE (ex art. 30 D.Lgs 267/2000 e ss.mm. ed ii.), come riportata nell' "ALLEGATO A"

4_ di autorizzare il Sindaco p.t. alla stipulazione della predetta Convenzione;

5_ di dichiarare il presente provvedimento **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del TUEL, di cui al D.Lgs. n. 267/2000, per i motivi legati alla necessità di stipulare la Convenzione.

CONVENZIONE QUADRO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

In data e luogo delle sottoscrizioni digitali, tra i seguenti enti locali

UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE

(di seguito definita per brevità "Unione Montana")

ed i comuni facenti parti della stessa

**MATELICA
CASTELRAIMONDO
PIORACO
GAGLIOLE
SEFRO
APIRO
ESANATOGLIA
FIUMINATA**

(di seguito definiti per brevità "Comuni")

ciascuno rappresentato dai rispettivi Presidente e Sindaci, tutti domiciliati presso le relative sedi istituzionali, i quali dichiarano di agire in questo atto esclusivamente in rappresentanza e per conto dell'ente di appartenenza ed autorizzati in forza di Deliberazioni Consiliari, immediatamente esecutive, le cui copie formano allegati alla presente convenzione.

Premessa:

RILEVATO che a norma dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 *"1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuzione di un disciplinare-tipo. 4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti."*

RICHIAMATE le norme contenute nell'art. 14 del D.L. n. 78 del 31/05/2010, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122, come sostituite dall'art. 19 del D.L. n. 95 del 06/07/2012, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare quanto ai commi:

27. *Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:*

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;*
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;*
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;*
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;*
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;*
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;*
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;*
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;*
- i) polizia Locale e polizia amministrativa locale;*
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;*
- l-bis) i servizi in materia statistica.*

28. *I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.*

28-bis. *Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.*

29. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.

30. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i principi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme associative previste dal comma 28. Nell'ambito della normativa regionale, i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa.

31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite.

31-bis. Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni.

31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo:

a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;

b) entro il 30 settembre 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27;

b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27.

31-quater. In caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

31-quinquies. Nell'ambito dei processi associativi di cui ai commi 28 e seguenti, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata.

VERIFICATO che tutti i Comuni aderiscono all' UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE;

CONSIDERATO che ricorrono, per taluni gli enti sottoscrittori gli obblighi stabiliti dalle normative sopracitate, in considerazione della popolazione, per l'esercizio associato, di attestazioni di dimostrazione dell'efficienze ed efficacia, delle funzioni fondamentali;

VERIFICATO che i predetti enti sono già sottoscrittori di una CONVENZIONE QUADRO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ex art. 30 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 per il servizio POLIZIA LOCALE con lo spirito di creare un modello valido per future forme associative più evolute, per prevedere eventuali ingressi di altri enti, oltre che per realizzare una organizzazione dei servizi ottimale ed improntata alla decentramento, alla maggiore flessibilità degli operatori, alle efficienza ed efficacia dei servizi;

ATTESO che tra i predetti enti si è addivenuto alla decisione di strutturare il servizio associato della Polizia Locale, in forma più spinta ed articolata;

Tanto premesso, tra gli enti sottoscrittori

SI STABILISCE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1.

PREMESSA.

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui per trascritta e ripetuta.-

Art. 2.

OGGETTO E FINALITA'.

La presente convenzione ha per **oggetto**:

- a) l'istituzione e l'articolazione del SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE tra i comuni aderenti;
- b) il trasferimento, anche parziale, della funzione e dei servizi di Polizia Locale dei comuni all'Unione Montana;

- c) la regolamentazione del servizio associato e delle vicende e dei rapporti tra gli enti in merito all'associazione del servizio medesimo;

Le finalità cui si ispira la Gestione Associata del Servizio di Polizia Locale sono le seguenti:

- coordinare i servizi di Polizia Locale dei comuni aderenti per creare un modello valido per future forme associative più evolute, per prevedere eventuali ingressi di altri enti, oltre che per realizzare una organizzazione dei servizi ottimale ed improntata alla decentramento, alla maggiore flessibilità degli operatori, alle efficienza ed efficacia dei servizi ;
- rispondere nel medio periodo alle esigenze temporanee dei piccoli comuni, come dagli stesse paventate, per la gestione della funzione fondamentale di Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale;
- ottimizzazioni del servizio di Polizia Locale nell'ambito sovracomunale, in relazione alle necessità sociali e geografiche dei singoli territori confinanti;
- sperimentazione di modelli gestionali innovativi in termini di efficacia ed efficienza dei servizi di Polizia Locale;
- ricerca della razionalizzazione dei costi dei servizi, garantendo la compensazione delle prestazioni lavorative cui corrispondono valori economici .-

Viste le premesse da cui muove la presente convenzione, alla stessa potranno aderire, in futuro, altri comuni dell'Unione, che ne manifesteranno la volontà.

L'eventuale ingresso di altri comuni già aderenti alla Unione Montana, avviene tramite apposita deliberazione consiliare dell'ente aderente e sottoscrizione della presente convenzione da parte del Sindaco p.t.-

L'eventuale ingresso di altri comuni NON già aderenti alla Unione Montana, deve essere preceduto da apposita deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana ed avviene tramite apposita deliberazione consiliare dell'ente aderente e sottoscrizione della presente convenzione da parte del Sindaco p.t.-

Gli enti aderenti esprimono la propria posizione di condivisione alle premesse ed alle finalità della presente convenzione.-

Art. 3.

ISTITUZIONE GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.

E' istituita tra i Comuni e l'Unione Montana, aderenti e sottoscrittori del presente atto, la **GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.-**

L'intervento della Unione Montana ha lo scopo di stabilire un migliore coordinamento ed una promozione delle attività ed investimenti.

La gestione associata è d'ora in poi denominata ed individuata dalla dicitura **"POLIZIA LOCALE ASSOCIATA"** recante sotto gli stemmi dei comuni aderenti.-

La POLIZIA LOCALE ASSOCIATA è regolata dalla vigente normativa statale e regionale, dalle norme contenute nella presente convenzione , dai consequenziali atti di indirizzo e gestionali.-

Art. 4.

DURATA.

La durata della presente convenzione è stabilita per almeno **anni 5 (cinque) a far dal giorno della sottoscrizione.-**

La durata della presente convenzione è così stabilita, in relazione agli obblighi di legge ed anche alla opportunità di verificare i risultati delle attività, oltre alla possibilità di prevedere l'ampliamento dei comuni aderenti e di poter programmare le attività oltre il normale bilancio triennale.-

Ciascuna delle parti potrà recedere unilateralmente rispettando le seguenti condizioni:

- comunicazione scritta della volontà di recedere, da inviarsi all'altra parte entro e non oltre 30 giorni;
- il recesso unilaterale ha effetti comunque dal primo giorno del mese successivo, rimanendo ferma la convenzione fino all'ultimo giorno del mese di scadenza dei 30 giorni di preavviso.-

Gli enti aderenti si riconoscono la facoltà di rinnovare , anche modificando, la presente convenzione.-

Art. 5.

COMPETENZE .

La POLIZIA LOCALE ASSOCIATA può avere competenza in tutti gli ambiti , funzioni e servizi istituzionalmente svolti dalla Polizia Locale, che la legge nazionale e/o regionale trasferisce, delega o attribuisce all'Ente Locale e per esso all'organo di vigilanza e/o che la prassi operativa consolidata indica .

Con apposite deliberazioni delle Giunte vengono stabiliti uffici e servizi da gestire in forma associata.-

Sono esclusi, di norma, dalla forma associata tutti i servizi e l'attuazione di servizi che sono svolti nell'interesse prevalente ed esclusivo di una unica amministrazione, diversi da quelli indicati dal comma precedente e stabiliti dall'art. 2, ovvero che creano evidente conflitto di interesse tra amministrazioni appartenenti alla Gestione Associata.-

ART. 6.

AMBITO TERRITORIALE.

L'ambito territoriale della POLIZIA LOCALE ASSOCIATA si articola su due livelli:

A. LIVELLO COMUNALE.

L'ambito territoriale comunale è individuato nel territorio , quanto ai confini giuridici e geografici, dei rispettivi comuni aderenti.-

B. LIVELLO SOVRA-COMUNALE (Gestione Associata_ Distretto).-

Per la gestione associata del servizio di Polizia locale l'ambito territoriale è individuato nel complesso dei territori, quanto ai confini giuridici e geografici, dei comuni di aderenti (distretto di Polizia Locale).-

Il personale espleta il servizio fuori dal territorio di competenza, nei casi e nei limiti previsti dalla legge.-

Ai fini della competenza territoriale sarà data comunicazione alla Prefettura territorialmente competente della Provincia di Macerata.

ART. 7.

SISTEMA DIREZIONALE.

Il sistema direzionale dell'attività di gestione è articolato sui seguenti livelli:

LIVELLO COMUNALE (Stazione)

Sono servizi di interesse SOLO delle singole amministrazioni.

I Sindaci, ovvero loro delegati , sono le autorità cui fa capo la Funzione di Polizia Locale nel proprio Comune.

Nei limiti stabiliti dalla legislazione statale e/o regionale ,qualora i contingenti numerici del personale lo consentano, ogni amministrazione istituisce un "CORPO DI POLIZIA LOCALE", ovvero un SERVIZIO con un proprio responsabile.-

La Responsabilità del Servizio e l'incarico di responsabile apicale dotato dei poteri ex art 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 incaricato di posizione organizzativa ex art. 8 CCNL 31/3/1999, possono essere conferiti ad un dipendente del distretto, ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 .-

LIVELLO SOVRA-COMUNALE (Gestione Associata)

L'insieme dei servizi di interesse delle amministrazioni in forma associata, cui è preposto il RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE ASSOCIATA.-

È individuato il Responsabile nel Comandante del Corpo di Polizia Locale del comune di Matelica (MC).-

Il sistema direzionale della Gestione associato, ha sede presso il comune di Matelica

DISTRETTO

Il coordinamento dei servizi, uffici , attività e procedimenti che devono essere gestiti nell'interesse complessivo della Gestione Associata del Servizio è costituito nel Distretto di Polizia Locale che ha sede presso l'unione Montana.-

Al coordinamento è demandato Responsabile nel Comandante del Corpo di Polizia Locale di Matelica, su incarico dell'Unione Montana ex art.1, comma 557 della L.311/2004.-

La funzione di Polizia Locale ed i relativi servizi rimangono in capo ai singoli comuni

I Comuni aderenti possono trasferire, anche parzialmente, la funzione ed i servizi di Polizia Locale mediante il conferimento degli stessi all'Unione Montana, fatta salva ogni prerogativa e competenza dei Sindaci dei Comuni convenzionati ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. N. 267/2000 (T.U.EE.LL.).-

In questo ultimo caso con apposita deliberazione i comuni stabiliscono:

- Ambito e limiti del conferimento della Funzione e dei Servizi al Distretto
- Poteri e attribuzione di funzioni amministrative
- Eventuale trasferimento di risorse e/o partecipazione a alle spese

ART. 8.

RAPPORTI TRA GLI ENTI ADERENTI.

Gli Enti aderenti alla presente convenzione regolano i loro rapporti attraverso il presente atto. In particolare quanto ai rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, hanno redatto il PIANO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO, ove sono indicati servizi e prestazioni con relativi valori economici.

Il piano contiene nel dettaglio

- la descrizione dei servizi comunali e sovra-comunali che sono gestiti in forma associata e comunque con scambio di attività;
- i valori economici e finanziari corrispondenti;
- le modalità di partecipazione e contribuzione dei singoli enti aderenti.

La previsione dell'acquisto di beni mobili ed immobili da destinare alle attività della gestione del servizio associato segue, secondo apposito atto integrativo della stessa, dopo le necessarie deliberazioni e determinazioni dei singoli enti.

Nel caso di cui al capoverso precedente, vanno regolati per ciascun bene, le vicende costitutive, di utilizzo ed estintive del rapporto con apposito atto.

ART. 9.

ATTIVITA' ASSOCIATA.

La POLIZIA LOCALE ASSOCIATA può svolgere la sua attività in ambito territoriale comunale e sovra-comunale.

Salvo casi di necessità ed urgenza, è presente, di norma, un operatore della Polizia Locale dell'ente quando si effettuano controlli nel territorio di competenza comunale.-

Gli atti relativi alle operazioni compiute saranno formalizzati come atti della Polizia Locale del Comune nel cui territorio il personale si trova ad operare.-

I procedimenti consequenziali alle attività svolte nei singoli territori sono istruiti dagli appartenenti alla Polizia Locale del comune del relativo territorio.-

Possono essere unificati servizi e procedure dei diversi comuni, mediante appositi provvedimenti di macro-organizzazione o di micro-organizzazione. L'attività associata può riguardare:

- servizi di coordinamento generale, rappresentanza e comando generale ;

- servizi di rete e sistemi integrabili ;
- servizi ordinari che presentano identità di competenze e procedimenti;
- servizi straordinari programmati;
- servizi straordinari urgenti;

Resta ferma la possibilità tra gli enti aderenti:

- l'utilizzo parziale di dipendenti del distretto, ex art. 14 del CCNL 22.01.2004, mediante appositi accordi di dettaglio;
- l'utilizzo di dipendenti del distretto , mediante incarichi ex art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, preventivamente autorizzati

I Comuni aderenti alla presente convenzione possono a trasferire il proprio personale destinato ai servizi di polizia locale all'Unione Montana ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n.165/2001, contestualmente alle risorse economiche corrispondenti ed alla relativa capacità assunzionale.

ART. 10.

SEDI ISTITUZIONALI ED OPERATIVE.

Ogni comune stabilisce la propria sede della Polizia Locale (stazione).-

Con atti coordinati delle Giunte degli enti si stabilisce:

- a) La sede del COMANDO della POLIZIA LOCALE ASSOCIATA;
- b) La sede del distretto della POLIZIA LOCALE ASSOCIATA ;
- c) L'articolazione di ulteriori sedi e strutture operative, anche mobili, secondo schemi ottimali e flessibili, su proposta del Responsabile della POLIZIA LOCALE ASSOCIATA.-

ART. 11 .

SERVIZI TERRITORIALI.

Con provvedimenti di macro-organizzazione e/o di micro-organizzazione degli enti si stabiliscono le seguenti tipologie di servizi:

- a) SERVIZI COMUNALI, che vengono svolti SOLO dagli appartenenti alla Polizia Locale del territorio di competenza;
- b) SERVIZI COMUNALI, che vengono svolti dagli appartenenti alla Polizia Locale del territorio di competenza, con previsione del supporto di appartenenti alle Polizie Municipali degli altri comuni aderenti alla Gestione Associata;
- c) SERVIZI SOVRA-COMUNALI (*gestione associata*) che possono essere svolti in forma associata secondo necessità geografico-temporali e di ottimizzazione organizzativa;
- d) SERVIZI SOVRA-COMUNALI (*distretto*) che devono essere svolti in forma associata permanente.-

I servizi COMUNALI di cui al punto a) riguardano attività di interesse esclusivo della singola A.C. .-

I servizi COMUNALI di cui al punto b) riguardano attività di interesse esclusivo o prevalente della singola A.C., ma che richiedono supporto in termini di contingente numerico .-

I servizi di cui ai punti b), c) e d) rientrano nel PIANO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO.

Per questi servizi i comuni possono operare una compensazione graduale, salvo conguaglio nei casi documentati , ovvero su richiesta di un comune

Le attività del servizio associato sono svolte

- prioritariamente con la presenza del personale dipendente dell'A.C. del territorio di competenza;
- di norma, con la presenza di almeno 2 operatori, nei casi di controlli, ispezioni od altre attività di P.G.
- anche con un solo operatore negli altri casi.

ART. 12.

PROVENTI DA SANZIONI.

Tutti i proventi derivanti dalle sanzioni da violazioni del codice stradale e di altre norme amministrative sono di spettanza dell'Amministrazione Comunale nel cui territorio sono state accertate ed applicate.

I singoli comuni aderenti individuano annualmente il riparto dei proventi sanzionatori da destinare al finanziamento di specifici obiettivi, anche comuni in seno alla Gestione Associata.-

ART. 13.

FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO E DIREZIONE.

Al fine di consentire l'acquisizione di conoscenze tecnico professionali indispensabili per le nuove modalità di intervento e per i servizi di competenza della Polizia Locale il Responsabile della POLIZIA LOCALE ASSOCIATA, è responsabile della formazione, addestramento e direzione del personale assegnato.-

Le A.C. si impegnano a finanziare la formazione per la POLIZIA LOCALE ASSOCIATA attraverso quota parte dei proventi sanzionatori di loro competenza.-

ART. 14.

CONFLITTI TRA LE PARTI e FORME DI CONSULTAZIONE.

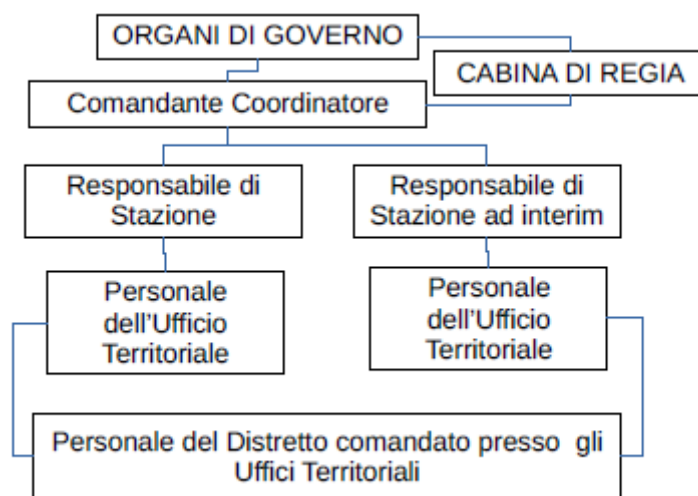
Fatto salvo quanto stabilito all'art. 17, in materia di controversie, nel caso di conflitti tra le parti gli stessi possono risolti secondo quanto stabilito dagli organi di governo dei rispettivi enti, anche in sede di indirizzi al Responsabile della Polizia Locale Associata.-

Gli enti aderenti partecipano in termini di indirizzo e verifica dei risultati attraverso la CABINA DI REGIA presso il distretto cui fanno parte il Responsabile della POLIZIA LOCALE ASSOCIATA del distretto, i responsabili delle Stazioni Comunali, ed i rappresentanti degli organi di governo degli enti.-

ART. 15.

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI, SERVIZI, CORPO e DISTRETTO DI POLIZIA LOCALE.

L'organizzazione degli uffici, servizi, Corpo e Distretto di Polizia Locale è articolata secondo lo schema che segue



Gli **ORGANI DI GOVERNO** sono rappresentati dai Sindaci dei Comuni aderenti, ovvero dal Presidente dell'Unione Montana, se ad essa è stata trasferita la funzione.

La **CABINA DI REGIA CABINA DI REGIA** , è organo consultivo, di cui fanno parte il Responsabile della Polizia Locale Associata del Distretto, i Responsabili delle Stazioni Comunali, ed i rappresentanti degli organi di governo degli enti.-

Il **COMANDANTE COORDINATORE** è il Responsabile della Gestione Associata e sovrintende i servizi associati e sovra comunali, si relaziona con i Responsabili delle Stazioni Territoriali, assume direttive ed atti di indirizzo.-

Il **RESPONSABILE DI STAZIONE** è designato alla Responsabilità dell'Ufficio Territoriale. E' generalmente titolare di P.O. conferita dal comune di riferimento, si relaziona con il Comandante Coordinatore per le scelte operative.-

Le modalità di macro-organizzazione sono assunte su indicazione della CABINA DI REGIA presso il distretto, in particolare con riferimento a:

Art. 2, quanto all'oggetto (per la regolamentazione tecnica del servizio) ed alle finalità da perseguire;

Art. 6, quanto all'ambito territoriale di competenza;

Art. 8, rapporti tra gli enti aderenti;

Art. 9, quanto allo svolgimento dell'attività associata ;

Art. 10, quanto alle sedi degli uffici ;

Art. 12, proventi da sanzioni

Art. 14, quanto ad eventuali conflitti tra gli enti, salvo quanto previsto dall'art. 17;

La competenza in materia di organizzazione ed articolazione operativa degli uffici e dei servizi rimane in capo alle Giunte.-

Le modalità di micro-organizzazione sono assunte con provvedimenti del Comandante Coordinatore – Responsabile della Gestione Associata del Distretto di Polizia Locale o dei Responsabili di Stazione , in particolare con riferimento a:

Art. 5, quanto alle attività di competenza;

Art. 7, quanto al sistema direzionale;

Art. 9, quanto allo svolgimento dell'attività associata ;

Art. 11, quanto ai servizi territoriali ;

Art. 13, quanto alla formazione ed addestramento del personale, ;

Art. 14, quanto ad eventuali conflitti tra gli enti, salvo quanto previsto dall'art. 17;

ART. 16.

REGISTRAZIONE.

La presente convenzione:

- sarà oggetto di registrazione sono in caso d'uso ed in misura fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del DPR 131/86 e le spese sono a carico della parte che intendere registrarla;
- gode dell'esenzione del bollo ai sensi del DPR n.642/1972, Allegato B, art.16 e del DM del 20 agosto1992.

ART. 17.

CONTROVERSIE.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente scrittura si fa riferimento alle norme vigenti in materia. Le controversie sorgenti dal presente accordo sono riservate alla giurisdizione del TAR MARCHE.

Copia della presente convenzione è trasmessa, successivamente alla stipula, al Prefetto di Macerata ed alla Regione Marche per le rispettive competenze.

Letto, confermato e sottoscritto in forma digitale.

Per l' **UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE**

Il Presidente p.t

Per il comune di **MATELICA (MC)**
Il Sindaco p.t.

Per il Comune di **CASTELRAIMONDO (MC)**
Il Sindaco p.t.

Per il Comune di **PIORACO (MC)**
Il Sindaco p.t.

Per il comune di **GAGLIOLE (MC)**
Il Sindaco p.t.

Per il comune di **SEFRO (MC)**
Il Sindaco p.t.

Per il comune di **APIRO (MC)**
Il Sindaco p.t.

Per il comune di **ESANATOGLIA (MC)**
Il Sindaco p.t.

Per il comune di **FIUMINATA (MC)**
Il Sindaco p.t.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Sotto la propria responsabilità:

- parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni

Gagliole, 28-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SANDRO BOTTICELLI

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Sotto la propria responsabilità:

- parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni

Gagliole, 28-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to SANDRO BOTTICELLI

VERBALE DI SEDUTA

Il Sindaco Presidente relaziona in merito al punto dell'odierno ordine del giorno avente ad oggetto: **“APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE”**, illustrando il documento istruttorio sopra riportato.

Il Sindaco Presidente al termine della relazione dichiara aperta la discussione.

Il Presidente del Consiglio, considerato che non vi sono interventi da parte dei Consiglieri, pone in votazione la proposta di deliberazione invitando i sigg. consiglieri a votare per alzata di mano in forma palese per ogni singolo consigliere con il seguente risultato:

Presenti: n. 6

Votanti: n. 6

Favorevoli: 6

Astenuti n. 0

Contrari n. 0

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il sopra riportato documento istruttorio;

Udita la relazione del Sindaco Presidente del Consiglio;

Visto il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile dei Servizi Amministrativi – contabili e tecnici;

Visto l'esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA

Di approvare il sopra riportato documento istruttorio come redatto dal Responsabile del Servizio.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza del presente provvedimento;

Con apposta votazione per alzata di mano in forma palese di ogni singolo consigliere con il seguente risultato:

Presenti: n. 6

Votanti: n. 6

Favorevoli: 6

Astenuti n. 0

Contrari n. 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Tuel n. 267/2000.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO A NORMA DI LEGGE.

IL PRESIDENTE
F.to SANDRO BOTTICELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Angelo Montaruli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del procedimento certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.gagliole.sinp.net) dal 19-01-2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Botticelli Sandro

ESECUTIVITÀ